

CIRCOLARE N. 1  
11 GENNAIO 2010

---

## **Modifiche al regime delle compensazioni I.V.A. (art. 10 D.L. n. 78/2009)**

---

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

Come ampiamente commentato con la Circolare di Studio n. 17/2009 cui si rimanda (disponibile nella sezione "Iscritti" del sito [www.fiscoeimpresa.com](http://www.fiscoeimpresa.com)), con l'anno 2010 entra in vigore il nuovo regime relativo alla compensazione di debiti tributari e contributivi con l'utilizzo di crediti Iva, introdotto con il D.L. n. 78/2009, e attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e ad una serie di interventi operati sul DPR n. 322/1998 e sul DPR n. 542/1999.

A parte le problematiche legate all'apposizione del visto di conformità (necessario per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di € 15.000, si prega al proposito di contattare lo Studio per analizzare la questione), si rammenta il contenuto della norma, in base alla quale gli utilizzi di **credito Iva** emergente dalla dichiarazione annuale (o dalle richieste infrannuali), se di importo superiore a € 10.000 annui, possono essere eseguiti **solo** a decorrere **dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (o dell'istanza) da cui esso emerge.

Preliminarmente va osservato che le disposizioni in commento:

- ➔ riguardano **esclusivamente i crediti Iva**, e non i crediti di altri tributi e contributi;
- ➔ **non interessano** mai le **compensazioni verticali**, quelle "**Iva da Iva**" per intendersi, anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro, ma solo le compensazioni orizzontali e quindi quelle che vengono effettuate **tramite presentazione del modello F24**.

#### Crediti Iva inferiori a €10.000

È importante evidenziare che chi intende utilizzare in compensazione **per l'intero anno 2010 un credito Iva non superiore a €10.000**, può continuare ad operare le compensazioni secondo le regole fin qui note, quindi:

- ▶ già dal prossimo 18 gennaio 2010;
- ▶ senza alcuna preventiva presentazione, a condizione, naturalmente, che poi risulti effettivamente dalla dichiarazione IVA che si presenterà;
- ▶ potendo utilizzare, per il versamento, sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home* o *remote banking*.

Quanto sopra, con riguardo alle compensazioni non superiori a €10.000, dovrebbe essere possibile indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo annuo spettante, secondo quanto evincibile dal provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2009, che regola modalità e termini di effettuazione delle compensazioni dei crediti Iva.

#### Crediti Iva > a €10.000

Coloro, invece, che intendono compensare Iva a credito per importi annui **superiori a 10.000 euro**, dovranno prima presentare la dichiarazione annuale IVA (o l'istanza periodica) e poi procedere alla compensazione.

Da un punto di vista pratico, quindi:

- ▶ per le compensazioni Iva infrannuali sarà necessario attendere il 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre;
- ▶ per la compensazione del credito annuale Iva, il riferimento è costituito dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale.

Per agevolare i contribuenti che hanno l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva in Unico, è prevista la possibilità di escludere la dichiarazione annuale dall'unificazione

con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, di poterla presentare in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (attualmente fissato al 1° febbraio), risulta **impossibile presentare prima del 16 marzo** prossimo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva annuali superiori a €10.000.

In base alle disposizioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2009, i **modelli F24 contenenti utilizzi in compensazione per importi superiori ai €10.000 (o €15.000, a seconda dei casi) annui potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline** (direttamente o tramite intermediario abilitato) e saranno scartati al mancato superamento dei controlli previsti dalla procedura. In particolare:

- ▶ gli F24 saranno scartati nel caso non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione annuale Iva (o l'istanza periodica);
- ▶ per gli importi superiori a € 15.000 annui, i modelli saranno oggetto di scarto qualora non sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Iva;
- ▶ i modelli contenenti compensazioni di crediti Iva che superano l'importo del credito risultante dalla dichiarazione (o istanza periodica), al netto di quanto già utilizzato, saranno scartati.

Nonostante l'emanazione del provvedimento citato in precedenza, e della C.M. n. 57/E del 23 dicembre 2009 (che tratta unicamente le problematiche legate al visto di conformità), rimangono ancora da chiarire alcuni aspetti operativi legati al nuovo regime, tra cui si segnalano:

- ▶ il dubbio se solo i crediti prodotti nel 2009 devono sottostare alle regole descritte, ovvero vanno compresi anche i crediti che residuano dall'anno precedente;
- ▶ il legame tra credito maturato da dichiarazione annuale e crediti infrannuali, con riguardo alla soglia dei 10.000 euro;
- ▶ cosa fare in caso di superamento delle soglie di 10.000 e 15.000 euro.

Si invitano pertanto i Gentili Clienti ad **usare tutte le cautele del caso**, nel caso in cui si voglia procedere alla presentazione di Modelli F24 con utilizzi di crediti Iva, ed a contattare lo Studio in caso di dubbi.